Archeoimprese

ASSOCIAZIONE "ARCHEOIMPRESE" STATUTO

DENOMINAZIONE e SEDE

Articolo 1: Denominazione

È costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione avente denominazione **ARCHEOIMPRESE**, volta a rappresentare le imprese costituite da archeologi normati da legislazione vigente e che esercitano attività di archeologia o che operano nell'ambito della filiera dell'archeologia secondo legislazione vigente.

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha sede legale in Bologna, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Possono essere stabilite inoltre sedi operative purché siano votate dall'assemblea dei soci.

Articolo 3: Logo

L'Associazione è libera, indipendente, apartitica e aconfessionale, simbolo dell'Associazione è: la scritta "Archeoimprese" con il termine "Imprese" in negativo su fondo rosso e entrambi i termini sottolineati da una linea rossa; il logo ufficiale potrà essere utilizzato sia nella versione a colori sia in quella in bianco e nero (in questo caso il rosso verrà sostituito da una tonalità di grigio).
Tutte le ditte associate hanno il diritto di fregiarsene esibendolo accanto alla propria insegna o al proprio marchio commerciale.

SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4: Scopi

Scopi dell'Associazione sono:

1) rappresentare nelle sedi istituzionali gli interessi comuni degli associati, siano essi interessi etici, economici, o comunque attinenti all'esercizio dell'attività imprenditoriale o lavorativa delle aziende rappresentate;
2) facilitare, sostenendo valori etici condivisi, lo sviluppo armonico del settore al fine del comune miglioramento delle condizioni morali e materiali di coloro che vi operano in qualità di titolari o soci di imprese o come lavoratori;
3) promuovere accordi e convenzioni con le competenti associazioni di categoria, promuovere lo studio dei problemi e la realizzazione delle iniziative idonee a favorire lo sviluppo delle imprese archeologiche;
4) diffondere tutelare e pubblicizzare il prestigio sociale dell'attività svolta dagli associati; stimolare un regime di corretta concorrenza e di rispetto degli articoli 2595 e 2601 del Codice Civile e sostenere azioni di contrasto alla concorrenza sleale, favorendo le forme consentite di coordinamento del comportamento commerciale delle imprese aderenti;
5) promuovere l'adozione di protocolli operativi comuni atti a garantire, nel rispetto

delle normative di legge, la qualità del lavoro svolto.

Articolo 5: Attività

Attività svolte dall'Associazione sono:

1) contribuire ad una cultura e sensibilità diffusa verso la tutela archeologica intervenendoad ogni livello possibile d'intesa con gli enti preposti;
2) promuovere l'attività svolta dalle imprese associate nelle sedi tecniche e presso gli Enti Locali, nonché presso le Associazioni Imprenditoriali e Professionali di ambiti attinenti;
3) favorire iniziative comuni tra le imprese associate finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale, in particolare volte all'inserimento dei giovani, mediante circuiti di formazione, di tirocinio e di aggiornamento trasversali alle imprese, al fine di elevare le condizioni di lavoro;
4) favorire la creazione di reti tra imprese associate e facilitare nuove forme di collaborazione tra esse nei confronti di soggetti terzi;
5) aiutare le imprese associate ad acquisire servizi finalizzati al loro sviluppo, tra cui:innovazione tecnica;
6) fornire consulenza direzionale, consulenza legale, consulenza del lavoro;
7) fornire supporto alla selezione risorse umane e alle certificazioni secondo normativa vigente;
8) erogare formazione professionale e imprenditoriale;
9) coordinare le imprese, soprattutto sotto il profilo tecnico e pratico, anche mediantecircolazione di supporti tecnici e scientifici;
10) contribuire alla individuazione e adozione di standard operativi condivisi dalle impreseassociate.

AMMISSIONI, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 6: Ammissione

Comma 1 - Soggetti

Possono aderire all'Associazione le imprese, le associazioni di impresa, gli studi associati purché operanti nella filiera dell'archeologia.

Previa delibera dell'Assemblea, possono inoltre aderire anche altri soggetti purché strutturati in forma stabile ed operanti prevalentemente nel medesimo settore o in settori affini.

Comma 2 - Categorie di soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

1) **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, sono tenuti al pagamento della quota sociale.
2) **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità disoci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Possono aderire come soci effettivi le imprese operanti nell'ambito dei settori di cui all'art. 7 comma 1, par. 1.
3) **Soci onorari**: persone, enti o istituzioni di riconosciuta fama e comprovate

qualità morali che nel corso della loro esistenza si siano distinti in attività i cui scopi coincidano del tutto o in parte con le attività e gli scopi dell'Associazione. Il conferimento della qualifica di socio onorario viene deliberato dall'Assemblea; i soci onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili al Consiglio Direttivo, sono eleggibili alla carica di Presidente Onorario dell'Assemblea; non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione né della quota associativa.

4) **Soci sostenitori**: possono essere persone, enti o istituzioni di riconosciuta fama e comprovate qualità morali che, versando un contributo volontario, potranno partecipare alle assemblee, anche in presenza, essere informati sulle attività e sulle tematiche dell'associazione pur non potendo partecipare alle votazioni e alle decisioni dell'associazione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato; tuttavia l'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Comma 3 – Ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le complete generalità del soggetto aspirante.
Tutti i dati personali saranno raccolti e trattati secondo normativa vigente.
La domanda deve contenere:

- la dichiarazione di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai deliberati dell'Assemblea dei soci;
- l'indicazione dei rappresentanti legali e delle eventuali altre persone delegate a rappresentare il soggetto aspirante nei confronti dell'Associazione;
- natura dell'attività svolta;
- composizione societaria.

Comma 4 – Ricorso

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo i soggetti non ammessi possono ricorrere per appello all'Assemblea e le domande dovranno essere firmate da almeno il 50% degli associati dell'Associazione; detta Assemblea dovrà essere convocata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda.

Comma 5 - Quote

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'Assemblea ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 7: Diritti

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere elettinegli stessi compatibilmente con le caratteristiche della propria categoria. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto:tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti

e registridell'Associazione.

Articolo 8: Doveri

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 9: Recesso ed Esclusione

Comma 1 - Recesso

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione con data certa da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Ciascun membro ha facoltà di recedere unilateralmente e liberamente mediante comunicazione di preavviso da inviare tramite PEC e/o lettera racc. A/R entro il 30 settembre di ogni anno. Il recesso avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. La parte che recede è tenuta al pagamento, oltre al saldo degli importi dovuti all'Associazione, alla quota spettante per l'intera annualità in corso al momento di efficacia del recesso.

Comma 2 - Esclusione

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa, o comportamenti che ledano lo spirito associativo ovvero gettino discredito sulla categoria di appartenenza o sulla stessa Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea.

Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sulpatrimonio dell'Associazione.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 10: Organi Sociali e Assemblea soci

Comma 1 – Identificazione degli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

L'assemblea dei soci.

Il Collegio arbitrale, qualora necessario.

I revisori dei conti, qualora necessari.

Il tesoriere.

Il Presidente Onorario, se eletto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo.

I Vicepresidenti.

Il Segretario.

Ove non sia espressamente previsto diversamente gli Organi cessano per fine mandatoentro il 30 aprile.

Comma 2 - Assemblea dei soci

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, effettuate in conformitàdel presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

È costituita dai soci fondatori ed effettivi. I soci onorari dovranno essere informati della convocazione dell'assemblea ed avranno diritto di intervenire ma non di voto.

L'assemblea è convocata:

1) dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci;
2) dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario;
3) ogni qual volta venga richiesto al Consiglio Direttivo da almeno la metà dei soci (fondatori, effettivi).

È comunque prevista almeno una assemblea annuale dei Soci da convocarsi in occasione della presentazione del bilancio.

La convocazione deve essere pubblicizzata con ogni mezzo utile a garantire la conoscenza tempestiva da parte di tutti gli aventi diritto con almeno tre settimane di anticipo. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, lasede e l'orario in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Assemblea che verrà eletto all'inizio di ogni seduta. Qualora il voto non esprimesse una preferenza verrà delegato il socio più anziano.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto presenza, parola e voto in Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria i rappresentanti legali di Soci Fondatori e Soci Effettivi o persone da loro delegate.

La delega deve risultare per iscritto ed essere controfirmata dal delegante; l'atto deve essere depositato dal delegato al Presidente dell'Assemblea prima della dichiarazione di apertura e validità dell'Assemblea stessa. Si considera delegato senza bisogno di altro attoformale il Rappresentante Legale di una azienda associata il cui potere di rappresentanza risulti pubblicamente.

L'assemblea ordinaria:

1) elegge il Presidente Onorario dell'Associazione se eventualmente candidato;
2) elegge il Consiglio Direttivo;
3) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
4) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dalConsiglio Direttivo;

5) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione e le modalità e le tempistiche di versamento;
6) approva il programma annuale dell'Associazione;
7) delibera sull'adesione ad altre associazioni e sull'affiliazione di altre associazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto tramite il proprio rappresentante che potrà essere depositario dipiù deleghe fino ad un massimo di due.

L'Assemblea Straordinaria:

1) approva eventuali modifiche allo Statuto e il trasferimento della sede con la presenzadi 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
2) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
3) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ètrascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e modalità telematica comune a cui hanno accesso tutti i consiglieri.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Comma 3 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione che attua i principi espressi nel presente statuto con particolare riferimento agli articoli 4 e 5.
Il mandato del Consiglio Direttivo è triennale.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di cinque (5) a un massimo di undici (11) membri (compreso Presidente, Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere se designato tra i componenti).
Possono essere eletti al Consiglio Direttivo delegati o rappresentanti delle imprese iscritte solo alle categorie di soci fondatori o effettivi.
Si riunisce, in presenza o in modalità telematica, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno il 30% dei Consiglieri in carica, è validamente riunito in presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:

1) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed ilrendiconto economico;
4) ammette i nuovi soci;

5) elegge il Presidente del Consiglio Direttivo, il o i Vice Presidenti e il Segretario e nomina il tesoriere.
6) può nominare Commissioni tematiche consultive, di cui possono far parte anche esterni all'Associazione oltre agli Associati. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di approvare il parere delle Commissioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tutto il mandato. I suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo decade in qualsiasi momento venga meno la metà più uno dei suoi componenti come originariamente votati dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo decade qualora, nella condizione di dover eleggere il proprio Presidente, non riesca ad esprimerne uno.
La carica di Consigliere è esercitata nell'interesse comune di tutta l'Associazione e di ognisingolo Socio.
Il Consigliere decade dalla carica qualora venga meno il requisito di eleggibilità in relazione alla rappresentanza di una Azienda associata.
Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo uno dei suoi membri il consiglio può provvedere all'integrazione tramite cooptazione, preferibilmente tra coloro che si sono candidati e hanno ricevuto voti in assemblea. Il consigliere cooptato resta in carica fino alla prima Assemblea successiva e se confermato resta in carica fino alla scadenza naturale della consiliatura.
Il Consiglio Direttivo può comunque ricostituirsi in un numero minore di Consiglieri purché non inferiore al minimo previsto dal presente Statuto e in caso contrario viene convocata una nuova Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.
All'inizio del mandato il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce pubblicamente alla presenza della Assemblea che lo ha eletto per darsi il proprio Presidente, prima di entrare formalmente in carica.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente del Consiglio Direttivo, uno o due Vice Presidenti, il Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso) e il Tesoriere se non designato esternamente al CD.

Comma 4 - Elezione del Consiglio Direttivo

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene nel corso di una Assemblea dei Soci appositamente convocata.
Sono eleggibili in Consiglio Direttivo i delegati o rappresentanti legali di Soci Fondatori e Soci Effettivi. La delega deve risultare per iscritto ed avere una durata pari alle annualità del mandato. Si considera delegato senza bisogno di altro atto formale il Rappresentante Legale di una impresa associata il cui potere di rappresentanza risulti pubblicamente.
L'assemblea con voto preliminare fissa di mandato in mandato il numero di Consiglieri da eleggere, all'interno dei limiti fissati dal presente Statuto.
Il voto per l'elezione del Consiglio Direttivo avviene su candidatura personale dei rappresentanti legali o delegati dei Soci Fondatori e Soci Effettivi; la candidatura avviene in forma scritta, almeno tre giorni prima dell'assemblea, con comunicazione al Presidente e al Segretario che devono renderne edotti gli associati prima dell'assemblea; eventuali

ulteriori candidature sono possibili anche in sede di assemblea elettiva. L'espressione di voto è esercitata in forma segreta o palese dall'assemblea mediante indicazione di almeno cinque e fino ad un massimo di nove.

Comma 5 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo.
Rappresenta l'Associazione ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
È eletto con mandato triennale fra i propri membri all'interno del nuovo ConsiglioDirettivo e rimane in carica fino all'entrata del suo successore.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può essere eletto fino ad un massimo di due mandati triennali consecutivi o per un massimo di 6 anni consecutivi.
La carica di Presidente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Tesoriere. L'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo avviene pubblicamente a margine dell'Assemblea che ha rinnovato il Consiglio Direttivo, prima che il nuovo Consiglio Direttivo entri formalmente in carica secondo i tempi previsti dal presente Statuto e comunque in modo che non possano verificarsi periodi di vuoto.
La carica di Presidente del Consiglio Direttivo è personale ed è esercitata nell'interessecomune di tutta l'Associazione e di ogni singolo Socio.
Il Presidente del Consiglio Direttivo decade dalla carica qualora venga meno il requisito di eleggibilità in relazione alla rappresentanza di un'azienda associata. In tale eventualità il Vicepresidente più anziano di età o, in sua assenza, il Consigliere più anziano anagraficamente convoca nel più breve tempo un Consiglio Direttivo per provvedere alla elezione di un nuovo Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza di numero legale convoca una nuova Assemblea.

Comma 6 - Vicepresidenti

Sono eletti massimo due Vicepresidenti dal Consiglio Direttivo, che li individua tra i propri membri.
Fra i due Vicepresidenti le funzioni di vicariato nei confronti del Presidente vengono esercitate dal più anziano anagraficamente.
La carica di Vicepresidente non è compatibile con quella di Tesoriere.
Il Vicepresidente non rappresenta all'esterno l'Associazione, se non in presenza di specifica delega da parte del Presidente.

Comma 7 - Presidente Onorario

L'Associazione può darsi un Presidente Onorario, scelto come figura di prestigio che in campi attinenti a quelli previsti fra le finalità sociali, goda di chiara fama e reputazione di probità. Il Presidente Onorario ha funzioni esclusivamente morali.
Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea con voto palese su proposta del Consiglio Direttivo, la sua nomina può essere revocata solo dall'Assemblea e di norma rimane in carica per tre anni rinnovabili.
Il Presidente Onorario è sempre invitato alla Assemblea.

Comma 8 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo, anche tra i non associati, e risponde del proprio operato con relazioni annuali. È responsabile del Patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi su autorizzazione del Presidente.

Il Tesoriere ha il compito di:

1) Elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
2) assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'Associazione, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
3) presentare il rendiconto annuale all'Assemblea dei Soci. Assicurare la contabilità corrente delle spese dell'Associazione;
4) relazionare al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei soci.

Comma 9 - I Revisori dei Conti

5) L'assemblea elegge, se lo ritiene o se imposto da normative statali o regionali, tre persone con incarico di Revisori dei Conti.
6) I revisori possono anche essere esterni all'Associazione.
7) La carica di revisore è incompatibile con l'elezione nel Consiglio Direttivo.

Comma 10 - Arbitrati all'interno dell'Associazione

In caso di contesa fra Soci per questioni riguardanti l'Associazione, si procede mediante arbitrato di tre arbitri nominati uno per parte ed un terzo concordato dalle parti o in mancanza di accordo rappresentato dal presidente Onorario della Associazione o in mancanza di questi scelto a sorte fra tutti Soci a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

Comma 11 – Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e si occupa della corretta tenuta dei libri sociali; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Comma 12 – Comitato scientifico

È un organo (non decisionale) consultivo, di indirizzo e di supporto tecnico-scientifico per il Consiglio Direttivo, può essere composto da associati di Archeoimprese o da esterni all'associazione che garantiscono la qualità e l'orientamento scientifico delle attività dell'associazione stessa, proponendo anche nuove direzioni e linee guida. I suoi compiti includono la supervisione della produzione scientifica e tematica, la valutazione di progetti, l'organizzazione di eventi formativi e la diffusione della conoscenza, assicurando coerenza con gli

obiettivi statutari dell'associazione. I suoi membri, in numero minimo di 5, sono nominati dal Consiglio Direttivo, previa consultazione con gli associati.
Il comitato scientifico ha durata triennale salvo non venga eletto nel corso del triennio del Consiglio Direttivo nel qual caso decade alla fine mandato del Consiglio Direttivo in carica. I suoi membri possono essere rinominati senza limiti nel numero di mandati, anche consecutivi.

All'interno di questo Comitato devono essere inclusi almeno un rappresentante del Consiglio Direttivo e almeno un rappresentante dei soci sostenitori; ogni impresa associata può avere anche più di un rappresentante fra i membri del comitato scientifico.

I MEZZI FINANZIARI

Articolo 11: Mezzi Finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
1) dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dall'assemblea;
2) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o entile cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
3) da iniziative promozionali e formative.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare inqualsivoglia modo l'Associazione.
I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse, se ciò fosse imposto da normative statali o regionali.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette o differite.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutarie.

BILANCIO

Articolo 12: Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese ocon le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e reso disponibile in modalità telematica almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese ocon le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione e reso disponibile in modalità telematica almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 13: Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile dall'Assemblea con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14: Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore diassociazioni di promozione sociale di finalità similari.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15: Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nelcodice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Lettura, discussione, modifiche e approvazione in data 13 04 2024, in regolare e legittima assemblea straordinaria.

Archeo*imprese*